STATUTO
DELLA BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE

Società Cooperativa per Azioni

INDICE

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'
Articolo 1 - **Denominazione** *pag. 5*
Articolo 2 - **Normativa** *pag. 5*
Articolo 3 - **Oggetto Sociale** *pag. 5*
Articolo 4 - **Durata** *pag. 5*
Articolo 5 - **Sede** *pag. 5*

TITOLO SECONDO
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI
Articolo 6 - **Patrimonio Sociale** *pag. 7*
Articolo 7 - **Capitale Sociale** *pag. 7*
Articolo 8 - **Prezzo delle Azioni** *pag. 7*
Articolo 9 - **Soci** *pag. 8*
Articolo 10 - **Formalità per l'ammissione a Socio** *pag. 8*
Articolo 11 - **Gradimento all'ammissione a Socio** *pag. 8*
Articolo 12 - **Acquisto della qualità di Socio** *pag. 8*
Articolo 13 - **Cause di inammissibilità a Socio** *pag. 9*
Articolo 14 - **Limiti al possesso azionario** *pag. 9*
Articolo 15 - **Morte del Socio** *pag. 9*
Articolo 16 - **Recesso del Socio** *pag. 9*
Articolo 17 - **Esclusione del Socio** *pag. 10*
Articolo 18 - **Annullamento delle azioni** *pag. 10*
Articolo 19 - **Acquisto delle proprie azioni** *pag. 10*
Articolo 20 - **Dividendo** *pag. 11*
Articolo 21 - **Vincoli su azioni** *pag. 11*

TITOLO TERZO
ORGANI SOCIALI
Articolo 22 - **Organi sociali** *pag. 13*
SEZIONE PRIMA
Articolo 23 - **Convocazione delle Assemblee** *pag. 13*
Articolo 24 - **Competenze dell'Assemblea** *pag. 14*
Articolo 25 - **Intervento all'Assemblea e rappresentanza** *pag. 14*
Articolo 26 - **Regolamento Assembleare** *pag. 15*
Articolo 27 - **Presidenza dell'Assemblea** *pag. 15*
Articolo 28 - **Costituzione dell'Assemblea** *pag. 15*
Articolo 29 - **Validità delle deliberazioni dell'Assemblea** *pag. 16*
Articolo 30 - **Proroga dell'Assemblea** *pag. 16*
Articolo 31 - **Verbale delle Assemblee** *pag. 16*
SEZIONE SECONDA
Articolo 32 - **Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione** *pag. 16*
Articolo 33 - **Sostituzione degli Amministratori** *pag. 18*
Articolo 34 - **Cariche consiliari** *pag. 19*
Articolo 35 - **Presidente del Consiglio di Amministrazione** *pag. 19*
Articolo 36 - **Compenso degli Amministratori** *pag. 20*
Articolo 37 - **Adunanza del Consiglio** *pag. 20*
Articolo 38 - **Deliberazioni del Consiglio** *pag. 21*

Articolo 39 - **Verbali del Consiglio** *pag. 21*
Articolo 40 - **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione** *pag. 21*
Articolo 41 - **Comitato Esecutivo** *pag. 23*
Articolo 42 - **Deleghe** *pag. 23*
SEZIONE TERZA
Articolo 43 - **Collegio Sindacale** *pag. 23*
Articolo 44 - **Durata in carica e sostituzione dei Sindaci** *pag. 24*
Articolo 45 - **Compiti e poteri del Collegio Sindacale** *pag. 24*
Articolo 46 - **Funzionamento del Collegio Sindacale** *pag. 25*
Articolo 47 - **Controllo contabile** *pag. 26*
SEZIONE QUARTA
Articolo 48 - **Collegio dei Probiviri** *pag. 26*
Articolo 49 - **Competenza del Collegio dei Probiviri** *pag. 26*

TITOLO QUARTO
DIREZIONE E PERSONALE
Articolo 50 - **Direzione Generale** *pag. 27*
Articolo 51 - **Funzioni del Direttore Generale** *pag. 27*

TITOLO QUINTO
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE
Articolo 52 - **Poteri di firma** *pag. 29*

TITOLO SESTO
BILANCIO
Articolo 53 - **Bilancio** *pag. 31*
Articolo 54 - **Ripartizione degli utili** *pag. 31*

TITOLO SETTIMO
SCIOGLIMENTO E NORME DI LIQUIDAZIONE
Articolo 55 - **Scioglimento e norme di liquidazione** *pag. 33*

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1 - **Denominazione**

E' costituita la "BANCA POPOLARE DELLE PROVINCE MOLISANE — Società Cooperativa per Azioni".

La Società viene indicata in forma abbreviata con la sigla "BPPM — S.C.p.A.".

Il logotipo nominativo della Banca è costituito dalla sequenza delle quattro lettere "BPPM". Il logo emblematico è rappresentato da un simbolo avente la forma grafica di una colonna.

Articolo 2 - **Normativa**

La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 3 - **Oggetto sociale**

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. A tal fine la Società presta speciale attenzione al territorio, ove è presente tramite la propria rete distributiva, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative. In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci agevolazioni in ordine alla fruizione di specifici servizi.

La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e svolgere tutti i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale (munendosi, ove previsto, delle necessarie autorizzazioni).

Nella concessione di fido la Società, a parità di condizioni, dà preferenza ai soci ed alle operazioni di più modesto importo, con esclusione di ogni operazione di mera speculazione.

Articolo 4 - **Durata**

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga.

Articolo 5 - **Sede**

La Società ha sede legale e amministrativa in Campobasso e può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

TITOLO SECONDO
PATRIMONIO SOCIALE, SOCI E AZIONI

Articolo 6 - **Patrimonio Sociale**

Il Patrimonio Sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;
b) dalla riserva legale;
c) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti, nonché da ogni altra riserva prevista da norme di legge;
d) dalla riserva da sovrapprezzo azioni;
e) dalla riserva acquisto azioni proprie.

Articolo 7 - **Capitale Sociale**

Il capitale sociale è variabile ed è rappresentato dalle azioni, del valore nominale unitario di 1.000,00 (mille) Euro, in circolazione. Le azioni possono essere emesse illimitatamente.

Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita con titolarità delle medesime, salva l'ipotesi prevista dall'articolo 15.

Articolo 8 - **Prezzo delle Azioni**

Su proposta degli Amministratori, sentito il Collegio Sindacale, l'Assemblea dei soci determina annualmente, in sede di approvazione del bilancio, l'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale per ogni nuova azione emessa nell'esercizio.

Allo stesso valore complessivo ha luogo il rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale previsti dallo Statuto che si verificano nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del comitato esecutivo (se nominato) sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni del socio uscente e degli altri strumenti di capitale computabili nel CET1, anche in deroga a disposizioni del codice civile e ad altre norma di legge e ferme restando le autorizzazioni dell'autorità di vigilanza al rimborso degli strumenti di capitale, ove previste.

Le determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto della situazione prudenziale della Banca, in conformità delle disposizioni della Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare per ciascun esercizio, tenendo conto dell'interesse sociale, il numero delle azioni che potranno essere emesse e le modalità della loro emissione, anche con riguardo al numero delle azioni sottoscrivibili da ciascun nuovo socio.

Articolo 9 - **Soci**

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti; essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a tale designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I rappresentanti legali dei soci esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 10 - **Formalità per l'ammissione a Socio**

Chi intende diventare Socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione il certificato di partecipazione al sistema di gestione accentrata e presentare al Consiglio stesso una domanda scritta contenente, oltre all'indicazione del numero di azioni acquistate per sottoscrizione o cessione, le generalità, il domicilio ed ogni altra informazione e/o dichiarazione dovuta per legge o per Statuto o richieste dalla Società in via generale.

Sino a quando non abbia richiesto ed ottenuto l'ammissione a socio, il cessionario di azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

La cessione da parte del socio dell'intera partecipazione, comunque rilevata dalla Società, comporta la perdita della qualità di socio.

Articolo 11 - **Gradimento all'ammissione a Socio**

Il Consiglio di Amministrazione decide sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di ammissione a socio. In caso di rigetto provvede con delibera motivata, avuto riguardo all'interesse della società, allo spirito della forma cooperativa e alle previsioni statutarie.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci e comunicata all'interessato. La domanda di ammissione a socio si intende comunque accolta qualora non venga comunicata al domicilio del richiedente una determinazione contraria entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, all'esame del Collegio dei Probiviri che decide entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 49, comma secondo, e la sua decisione non è appellabile.

Articolo 12 - **Acquisto della qualità di Socio**

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro dei soci, adempiute le formalità prescritte.

Articolo 13 - **Cause di inammissibilità a Socio**

Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti che non abbiano ottenuto sentenza di riabilitazione e coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I soci che vengano a trovarsi in uno dei casi previsti dal comma precedente sono esclusi dalla Società, previo accertamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - **Limiti al possesso azionario**

Nessuno, socio o non socio, può essere titolare direttamente o indirettamente, di azioni per un valore nominale eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

La Società appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto.

Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione, ovvero diverso termine stabilito dalla legge; trascorso inutilmente tale termine, i diritti patrimoniali successivamente attribuiti alle stesse, fino alla data della loro alienazione vengono acquisiti dalla Società e destinati a scopi mutualistici.

Articolo 15 - **Morte del Socio**

In caso di morte del Socio, il rapporto sociale può continuare con gli eredi del defunto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Società, purché procedano a divisione delle azioni cadute in successione ottenendone l'assegnazione, facciano la domanda per l'ammissione e la domanda venga accolta.

Se subentra una pluralità di eredi e la quota non sia divisibile o comunque non si formi l'accordo tra loro per la divisione, gli stessi sono obbligati a nominare uno di essi rappresentante comune, che chieda ed ottenga l'ammissione a socio, per l'esercizio dei diritti sociali.

Articolo 16 - **Recesso del Socio**

Il recesso è ammesso nei soli casi consentiti dalla legge con le modalità e gli effetti da esso previsti. Sono espressamente escluse ulteriori cause di recesso.

E' in ogni caso escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

E' vietato in ogni caso il recesso parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso,se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione dinanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per il rimborso delle azioni al Socio receduto si applicano le disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 17 - **Esclusione del Socio**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:

a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'adempimento delle obbligazioni contratte;

b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse e il prestigio della Società;

c) coloro che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2533, Cod. Civ.

Il provvedimento di esclusione, assunto ai sensi dell'articolo 13 o del comma precedente, è immediatamente efficace e deve essere comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, restando convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato.

Il Collegio dei Probiviri si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può altresì proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'articolo 8.

Nel caso di inadempimento grave del socio alle proprie obbligazioni verso la Società, il Consiglio di Amministrazione, senza pregiudizio di ogni altra azione che spetti alla Società e senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora e di formalità giudiziarie, può escluderlo e portare in compensazione dei propri crediti, anche ai sensi dell'art. 1252 Cod. Civ. e con effetto nei confronti dei terzi, il debito verso il socio stesso per il controvalore delle azioni determinato, in deroga all'art. 2535, Cod. Civ., ai sensi dell'articolo 8.

Ove lo ritenga opportuno, la Società nella stessa ipotesi può, in luogo del rimborso e annullamento delle azioni, procedere all'acquisto delle azioni del socio debitore al prezzo stabilito secondo le modalità previste dal comma precedente.

Articolo 18 - **Annullamento delle azioni**

In ogni ipotesi di rimborso delle azioni, si fa luogo ad annullamento delle stesse.

L'importo spettante a titolo di rimborso è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero e si prescrive nei termini previsti dalla legge.

Articolo 19 - **Acquisto delle proprie azioni**

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto di proprie azioni nei limiti

del fondo di cui all'articolo 54, ultimo comma, nonché nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall'ultimo bilancio approvato, a tali fini destinati dall'Assemblea dei soci.

Il valore nominale delle azioni acquistate viene prudenzialmente contenuto nell'ammontare massimo del 10% (diecipercento) del capitale sociale.

Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 20 - **Dividendo**

Il nuovo Socio partecipa per l'intero al dividendo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso, qualunque sia l'epoca dell'acquisto delle azioni; i sottoscrittori di nuove azioni devono però corrispondere alla Società gli interessi di conguaglio nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'esercizio dei diritti patrimoniali, il titolare delle azioni si avvale dell'intermediario presso il quale esiste la posizione in azioni della società. Il Socio si obbliga ad impartire all'intermediario le istruzioni necessarie allo scopo di eseguire il rapporto nel rispetto delle norme di legge e di statuto che disciplinano le banche popolari.

I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, vengono acquisiti dalla Società e imputati alla riserva statutaria con vincolo di destinazione a scopi mutualistici.

Articolo 21 - **Vincoli su azioni**

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel libro dei soci.
In caso di pegno o di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al Socio.

TITOLO TERZO __
ORGANI SOCIALI

Articolo 22 - **Organi sociali**

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze è demandato:

a) all'Assemblea dei soci;
b) al Consiglio di Amministrazione;
c) al Comitato Esecutivo (quando nominato);
d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
e) al Collegio Sindacale;
f) al Collegio dei Probiviri;
g) alla Direzione Generale.

- SEZIONE PRIMA -

Articolo 23 - **Convocazione delle Assemblee**

L'Assemblea dei soci è convocata nei modi e nei termini di legge dal Consiglio di Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel comune dove ha sede la Società o in ogni altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante pubblicazione su uno dei seguenti quotidiani:

Il Tempo, Il Sole 24 ore o altri quotidiani a tiratura almeno regionale, nei termini di legge, di apposito avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di adunanza, delle materie da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione.

Il tal caso, però, il giorno della seconda convocazione deve essere differente da quello fissato per la prima convocazione.

In caso di mancata pubblicazione, ai sensi dell'art. 2366 comma 2 c.c., l'avviso verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni quando ne è fatta domanda da almeno un decimo dei soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea a quella data.

La domanda deve essere sottoscritta, con firma autenticata nei modi di legge o da funzionari della Società a ciò delegati, da tutti i soci richiedenti ed indicare gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su una proposta degli amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24 - **Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria dei Soci:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) nomina gli amministratori e i sindaci e provvede alla loro revoca;

c) conferisce l'incarico, su proposta motivata del Collegio Sindacale, alla Società di revisione cui è affidato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed alla Società di revisione incaricata del controllo contabile;

e) approva le politiche di remunerazione a favore degli Amministratori, dei Sindaci, dei dipendenti o collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato, nonché gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari. Inoltre determina i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione, per il personale più rilevante, come definito dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente;

f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;

g) approva il Regolamento Assembleare e il Regolamento di cui all'articolo 32, comma settimo, relativo al cumulo degli incarichi degli amministratori;

h) delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera in merito alle modifiche delle Statuto sociale, salvo quanto disposto dal successivo articolo 40, comma quarto, nonché sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 25 - **Intervento all'Assemblea e rappresentanza**

Hanno diritto di intervenire alle assemblee ed esercitarvi il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea di prima convocazione ed abbiano fatto pervenire presso la sede della Società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; a detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Società.

La Società, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, emette un biglietto di ammissione nominativo valevole per l'esercizio del diritto di voto.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

È ammessa la rappresentanza di un socio da parte di un altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti di-

sciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di quindici soci.

Non è ammessa la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di mandato generale.

Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di rappresentanza legale.

Il voto potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza secondo modalità previste nel regolamento assembleare.

Articolo 26 - **Regolamento Assembleare**

Il funzionamento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è disciplinato, oltre che dalle norme di legge e di Statuto, da un Regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria e valevole, fino a che sia modificato o sostituito, per tutte quelle successive. Ciascuna Assemblea, peraltro, può deliberare di non prestare osservanza ad una o più norme del Regolamento.

Articolo 27 - **Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'Assemblea e, in particolare, per l'accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere del diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare la discussione, per stabilire le modalità delle votazioni, proclamandone i risultati.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori nonchè un Segretario, salvo che nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un Notaio, da lui designato.

Articolo 28 - **Costituzione dell'Assemblea**

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per rappresentanza legale o delega di almeno un quinto dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, anche per le deliberazioni previste dall'art. 2441, comma quinto, Cod. Civ., in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentato almeno la metà dei soci e in seconda convocazione con l'intervento di almeno un decimo dei soci medesimi.

Tuttavia anche in seconda convocazione è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno un quinto dei soci per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale ed il trasferimento della sede sociale all'estero.

Per le deliberazioni concernenti la trasformazione o la fusione della società si applica l'art. 31, d.lgs. 1°settembre 1993, n.385.

Articolo 29 - **Validità delle deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti la proposta si intende respinta. La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, salvo che essa non sia effettuata per acclamazione.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, ma per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

In caso di votazione a scrutinio segreto, i soci che lo richiedano hanno diritto di far risultare a verbale in maniera palese l'esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Nella nomina delle cariche sociali, in caso di parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.

Articolo 30 - **Proroga dell'Assemblea**

Qualora la trattazione dell'ordine del giorno non si esaurisca in una seduta, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella sua successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'adunanza di cui rappresenta la prosecuzione.

Articolo 31 - **Verbale delle Assemblee**

Le deliberazioni di ogni Assemblea sono fatte risultare da apposito verbale che, trascritto sul Libro dei Verbali delle Assemblee, viene sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

- SEZIONE SECONDA -

Articolo 32 - **Composizione, nomina, revoca e durata del Consiglio di Amministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 9 (nove) e non superiore a 11 (undici) eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

Almeno 3 Consiglieri devono essere non esecutivi.

Ai Consiglieri non esecutivi non possono essere attribuite deleghe né particolari incarichi e non possono essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società.

Almeno tre Consiglieri - che possono coincidere con quelli di cui al comma precedente - debbono possedere i requisiti di indipendenza di cui al comma successivo.

Ai fini della presente disposizione sono considerati non indipendenti i Consiglieri

che:
a) abbiano avuto con la Società nell'esercizio in corso o in quello precedente, direttamente o indirettamente, relazioni commerciali, creditizie o professionali significative, individuate secondo parametri e soglie, di valore assoluto, determinati dall'assemblea ordinaria;
b) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società controllata dalla Società;
c) siano soci o amministratori o abbiano relazioni di affari con il soggetto incaricato della revisione contabile della Società;
d) siano coniugi, parenti ed affini entro il quarto grado di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa vigente, devono possedere tale requisito.

Gli Amministratori possono essere amministratori o direttori generali di società concorrenti, con l'approvazione dell'Assemblea, necessaria qualora si tratti di società non sottoposte a controllo.

I consiglieri durano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

Gli amministratori scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con apposito Regolamento, approvato dall'Assemblea ordinaria, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni della società amministrata.

Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La candidatura alle cariche sociali, e le modalità di elezione da parte dell'Assemblea avvengono in osservanza delle regole di seguito specificate.

Ha diritto a candidarsi a Consigliere di amministrazione ciascun soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

I Consiglieri di amministrazione sono nominati sulla base di liste predisposte dai soci contenenti un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare; nelle liste i candidati sono elencati con numerazione progressiva.

All'elezioni dei consiglieri si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati, tutti i candidati tranne l'ultimo;
b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto il candidato indicato al primo posto.

Il Collegio sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i

candidati sono elencati in numerazione progressiva.

Ogni lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

In lista devono essere indicati tre candidati alla carica di sindaco effettivo, di cui il primo concorre alla carica di Presidente e due alla carica di sindaco supplente.

E' eletta la lista che riceve il maggior numero di voti.

Le liste dei candidati, amministratori, sindaci e probiviri, devono essere depositare presso la Sede Sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ed ogni socio può concorrere alla presentazione di una sola lista.

Nessun candidato può concorrere a più cariche ovvero in più liste per la stessa carica, a pena di ineleggibilità.

Ciascun candidato, ad eccezione dei Consiglieri e Sindaci uscenti, deve essere presentato, con firma autenticata da uno dei dipendenti incaricati dal Consiglio di Amministrazione presso la Sede o Filiali, ovvero da Pubblico Ufficiale, da gruppi di almeno 80 Soci aventi diritto di intervenire e di votare all'Assemblea.

Unitamente alla candidatura deve essere depositato presso la sede sociale il curriculum di ogni candidato e la dichiarazione, con firma autenticata da pubblico ufficiale, con cui i candidati stessi accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per la carica di Consigliere di amministratore ovvero di Sindaco.

Ciascun socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tali disposizioni, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto; la Direzione della Banca dovrà provvedere per tempo alla verifica della regolarità formale delle candidature presentate, relazionando in caso di irregolarità al Consiglio di amministrazione che escluderà i candidati irritualmente designati, dandone loro comunicazione.

L'Assemblea ordinaria nomina a maggioranza di preferenze fra i soci candidati in possesso dei requisiti cinque probiviri effettivi e due supplenti.

L'elezione degli Amministratori, dei membri del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene, a scrutinio segreto, tramite schede elettorali.

Sulla scheda elettorale il voto viene espresso per il Consiglio di amministrazione e per il Collegio sindacale apponendo un contrassegno a fianco della lista prescelta e per il Collegio dei probiviri a fianco del nome prescelto.

Sono nulli i voti espressi in modo da consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

Gli eletti alle cariche sociali devono comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro quindici giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina.

Nel Regolamento assembleare sono inoltre disciplinate le modalità operative di votazione, di scrutinio dei voti e di proclamazione dei risultati.

Articolo 33 - **Sostituzione degli Amministratori**

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro sostituzione per coop-

tazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea.

Gli Amministratori eletti dall'Assemblea in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono alla stessa data prevista dal mandato di coloro che hanno sostituito.

Venendo a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione resta peraltro in carica fino a quando l'Assemblea, che deve essere convocata senza indugio, non deliberi in merito al suo rinnovo e sia intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Consiglieri.

Articolo 34 - **Cariche consiliari**

Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che restano in carica fino al termine del loro mandato consiliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; in caso di assenza e impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono assolte dal Consigliere più anziano di età, a meno che il Consiglio di Amministrazione le attribuisca ad altro dei suoi membri.

Venendo meno nel corso dell'esercizio, il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio, completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 33, provvede alla sua nomina.
Venendo meno nel corso dell'esercizio il Presidente o il Vice Presidente, il Consiglio completato per cooptazione ai sensi dell'articolo 33 provvede alla sua nomina.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì eleggere annualmente, tra i suoi membri, un Segretario, o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Articolo 35 - **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l'effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli Amministratori esecutivi, con particolare riferimento ai poteri delegati.

Il Presidente si pone come interlocutore del Collegio sindacale e dei comitati interni e sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie descritte all'ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio verificandone la regolarità della costituzione e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio.

Il Presidente assicura inoltre che:
- Il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la società predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi.

In caso di urgenza il Presidente, su proposta vincolante degli organi esecutivi, può assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima adunanza utile successiva.

Articolo 36 - **Compenso degli Amministratori**

Agli Amministratori sono riconosciuti compensi nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e le modalità di ripartizione dei compensi fra i propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione degli Amministratori che ricoprono cariche particolari previste dallo Statuto, in coerenza con la politica deliberata dall'Assemblea.

Agli Amministratori sono altresì riconosciute medaglie di presenza per la partecipazione a sedute del Consiglio, del Comitato Esecutivo, se nominato, e degli altri eventuali Comitati consiliari, nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

Gli Amministratori hanno altresì diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 37 - **Adunanza del Consiglio**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ordinariamente una volta al mese e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Può essere convocato anche dal Collegio Sindacale previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è effettuata dal Presidente con avviso contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, da trasmettere al domicilio od indirizzo comunicato da ciascun amministratore e sindaco, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, anche via telefax, posta elettronica ovvero qualunque altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo casi d'urgenza per i quali la convocazione è effettuata, con avviso da trasmettere con telefax, posta elettronica o altro mezzo di comunicazione urgente, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, possono tenersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti

possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché per visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Alle predette condizioni il Consiglio di Amministrazione si intende riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, che deve coincidere con quello indicato nella convocazione. Nello stesso luogo deve essere presente il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente e sono valide quando intervenga la maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 38 - **Deliberazioni del Consiglio**

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 39 - **Verbali del Consiglio**

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale da trascriversi sul relativo libro e da sottoscriversi da chi lo presiede e dal Segretario.

I verbali delle adunanze danno conto del processo di formazione delle decisioni.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Articolo 40 - **Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che la legge riservi esclusivamente all'Assemblea.

Gli Amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge o per disposizioni di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

1) la definizione dell'assetto complessivo di governo e l'approvazione dell'assetto organizzativo e di governo societario della banca, la verifica della sua corretta attuazione e la tempestiva promozione di misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione di conflitti di interesse;
2) l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
3) l'indirizzo generale nonché linee ed operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari della Società e la loro modifica;
4) la valutazione del generale andamento della gestione;
5) la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

della Società;
6) l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche;
7) l'acquisto di azioni proprie, a valere sulle disponibilità dell'apposito fondo;
8) l'approvazione e la verifica periodica, con cadenza almeno annuale, della struttura organizzativa;
9) la definizione del sistema dei flussi informativi e la verifica nel continuo della sua adeguatezza, completezza e tempestività;
10) l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
11) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della banca;
12) la garanzia di un efficace confronto dialettico con la funzione di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
13) la valutazione della coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con le strategie di lungo periodo della Società, assicurando che il sistema sia tale da non accrescere i rischi aziendali, nonché l'adeguata informativa all'Assemblea sull'attuazione delle politiche di remunerazione;
14) la indicazione di quali Amministratori, oltre quelli indicati nel presente Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
15) la determinazione dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
16) le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni;
17) la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri componenti la direzione generale;
18) la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, previo parere del Collegio Sindacale;
19) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di immobili e diritti immobiliari, nonché la costruzione di unità immobiliari;
20) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
21) il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale;
22) l'istituzione ed ordinamento, anche ai fini dell'articolazione della facoltà di firma, in Italia e all'estero, di sedi secondarie, succursali e rappresentanze nonché il loro trasferimento e soppressione;
23) l'eventuale costituzione di comitati e/o commissioni con funzioni consultive, determinando la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento;
24) tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

È inoltre attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva ad assumere le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, nonché quelle concernenti le fusioni nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505 bis, Cod.Civ..

Il Consiglio di norma delibera su proposta del Presidente o del Direttore Generale, fermo comunque il diritto di ogni Consigliere di presentare proposte.

Articolo 41 - **Comitato Esecutivo**

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da cinque consiglieri, eterminando, il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato Esecutivo, nella sua prima seduta, sceglie tra i suoi membri il presidente e il vice presidente, se questi non sono nominati dal consiglio.

Il Comitato Esecutivo si riunisce di regola ogni dieci giorni. La riunione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I Sindaci assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo. Il presidente del consiglio di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo può eleggere annualmente tra i suoi membri un Segretario o chiamare a tale ufficio il Direttore Generale o, in sua assenza, chi lo sostituisce.

Delle adunanze e deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 39.

Il Comitato Esecutivo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e deve riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale, almeno ogni trimestre, sul generale andamento della gestione, ivi compreso l'andamento dei rischi, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Delle decisioni assunte dal Comitato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione utile successiva.

Articolo 42 - **Deleghe**

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere delegati al Comitato Esecutivo, se nominato, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai preposti alle succursali, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, ove nominato, e, anche, per importi globali, del Consiglio di Amministrazione, nella loro prima adunanza utile successiva.

- SEZIONE TERZA -

Articolo 43 - **Collegio Sindacale**

L'assemblea ordinaria nomina tre Sindaci effettivi e due supplenti, fra soci e non soci, in possesso dei prescritti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; designa il Presidente del Collegio.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di componente il Col-

legio Sindacale l'essere membro di organi amministrativi o di controllo di altre banche o aziende che svolgano attività di concorrenza con quella della società, salvo si tratti di organismi di categoria.

I componenti del Collegio Sindacale non possono comunque assumere cariche diverse da quelle di controllo presso altre società partecipate di rilevo strategico.

I Sindaci non possono, inoltre, assumere incarichi di amministrazione e controllo presso società ed enti in numero superiore a quello stabilito dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente.

I sindaci possono essere revocati con deliberazione dell'assemblea ordinaria solo in presenza di una giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l'interessato.

L'emolumento spettante a ciascun Sindaco viene stabilito, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio, dall'Assemblea ordinaria.

Oltre a tale emolumento spetta ai membri effettivi del Collegio Sindacale il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 44 - **Durata in carica e sostituzione dei Sindaci**

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, scadono con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è ricostituito.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti secondo le modalità stabilite dalla legge.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, fino alla prossima assemblea ne esercita le funzioni il più anziano di età dei Sindaci effettivi nominati dall'Assemblea.

Articolo 45 - **Compiti e poteri del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila:

a) sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello Statuto;
b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
c) sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul corretto funzionamento;
d) sull'adeguatezza e funzionalità del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi;
e) sugli altri atti e fatti precisati dalla legge.

Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata del controllo contabile, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale e la Società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società

per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea.

I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Il Collegio Sindacale può chiedere agli Amministratori notizia, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia circa tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possono costituire una irregolarità nella gestione dell'impresa o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale esprime un parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati; relazionano altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci devono assistere alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale danno conto del processo di formazione delle decisioni.

I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.

L'informativa al Collegio Sindacale, al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, viene effettuata per iscritto al Presidente del Collegio.

Articolo 46 - **Funzionamento del Collegio Sindacale**

Il Collegio, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.

Il Presidente del Collegio Sindacale deve favorire la dialettica interna, fornire con congruo anticipo la documentazione sui compiti da svolgere, fissare l'ordine del giorno con priorità alle questioni a rilevanza strategica, organizzare processi di autovalutazione e programmi di formazione.

Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei sindaci; le delibere

sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni possono svolgersi anche per teleconferenza, per videoconferenza e, più in generale, mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento e, in particolare, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché poter visionare, ricevere e trattare la documentazione.

La riunione si intende svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

Il verbale, in tal caso, deve contenere la dichiarazione di esatta corrispondenza del suo contenuto con le questioni trattate ed essere sottoscritto dai Sindaci alla prima occasione utile.

Articolo 47 - **Controllo contabile**

Il controllo contabile della Società è esercitato da una Società di revisione, secondo le disposizioni di legge, su incarico conferito dall'Assemblea dei soci.

La Società incaricata del controllo contabile comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

- SEZIONE QUARTA -

Articolo 48 - **Collegio dei Probiviri**

L'assemblea ordinaria nomina fra i soci cinque probiviri effettivi e due supplenti.

Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione del Collegio stesso, quando occorra, e ne dirige i lavori.

I supplenti sostituiscono, in ordine di età e sino alla prossima assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare, nonché di volta in volta, quello che non possa prendere parte alle decisioni per ragioni di parentela, di affinità o di legittimo impedimento.

Articolo 49 - **Competenza del Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento delle propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Il Collegio, integrato di volta in volta con rappresentante dell'aspirante socio, si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, sui ricorsi di cui all'articolo 11, comma terzo, del presente Statuto.

TITOLO QUARTO
DIREZIONE E PERSONALE

Articolo 50 - **Direzione Generale**

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e dagli altri componenti designati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina le attribuzioni.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione Generale sono assunte dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 51 - **Funzioni del Direttore Generale**

Il Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio della funzione di sovrintendenza, coordinamento esecutivo e controllo, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti, esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli, sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e servizi, dà esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione nonché a quelle assunte dal Comitato Esecutivo, se nominato, ed a quelle assunte in via d'urgenza a norma dell'articolo 35, ultimo comma.

Nell'espletamento delle sue funzioni, il Direttore Generale si avvale degli altri componenti la Direzione Generale. Riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale è il capo del personale e della struttura e propone assunzioni, promozioni e revoche.

Il Direttore Generale può avviare autonomamente tutte le azioni giudiziarie che appaiono opportune per assicurare il recupero dei crediti.

Il Direttore Generale formula proposte agli organi collegiali sulle materie riservate alla sua competenza, previa informazione al Presidente e prende parte, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato.

In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero dal componente la direzione designato dal Consiglio di Amministrazione. Per il caso di impedimento od assenza anche di quelli, il Consiglio di Amministrazione può delegare facoltà e funzioni ad altro componente la direzione.

TITOLO QUINTO
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52 - **Poteri di firma**

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione o di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente e, in caso di assenza od impedimento, anche temporaneo di quest'ultimo, al Consigliere più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli consiglieri per determinati atti o categorie di atti.

La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio al Direttore Generale, dirigenti, funzionari o dipendenti della Società con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

TITOLO SESTO
BILANCIO

Articolo 53 - **Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio, nonché della relazione sulla gestione sociale e della nota integrativa, in conformità alle prescrizioni di legge.

Nella sua relazione all'Assemblea il Consiglio riferisce su tutto quanto può illustrare il più compiutamente possibile l'attività e lo stato degli affari della Società.

Nelle relazioni di cui agli artt. 2428 e 2429, Cod. Civ., gli amministratori ed i sindaci indicano specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 54 - **Ripartizione degli utili**

L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

- in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge, alla riserva legale;
- in misura non inferiore 5% (cinquepercento) alla riserva straordinaria;

La Società destina ogni esercizio una somma fino al 5% (cinquepercento) dell'utile dell'esercizio precedente a quello di riferimento, da determinare da parte dell'Assemblea e da devolvere, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, a scopi di beneficenza e assistenza ed iniziative di pubblico interesse in favore dei territori serviti.

Il residuo viene ripartito fra i soci nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissata dall'Assemblea, quale dividendo alle azioni.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di Amministrazione, è destinato all'incremento della riserva straordinaria o alla costituzione o all'incremento di ulteriori riserve, nonché della riserva per l'acquisto o il rimborso di azioni della Società.

TITOLO SETTIMO
SCIOGLIMENTO E NORME DI LIQUIDAZIONE

Articolo 55 - **Scioglimento e norme di liquidazione**

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina i Liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili fra i titolari delle azioni ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni.

Litografia Rossi - Larino (CB)
Tel. 0874.822369